

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15, CO. 1, L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER L'ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. 28 AGOSTO 1997 N. 285

TRA

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato Dipartimento), C.F. n. 80188230587, con sede in Roma, Via Quattro Novembre n. 144, rappresentato dal dott. Gianfranco Costanzo, in qualità di Capo del Dipartimento

E

l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP), Istituto degli Innocenti (di seguito denominato Istituto) C.F. 80016790489, con sede in Firenze, Piazza SS. Annunziata n. 12, rappresentato dalla dr.ssa Sabrina Breschi, in qualità di Direttore Generale dell'Istituto.

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, come, da ultimo, modificato dall'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”*, e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, secondo cui *“Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle Politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza”*, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*, e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui *“(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e, al comma 2- bis che, *“A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto*

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. (...);

- la legge 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”* e, in particolare, l’articolo 1, che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;
- l’articolo 8 della sopra citata legge n. 285 del 1997, rubricato *“Servizio di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio”*, il quale prevede che il Servizio svolga le seguenti funzioni:
 - a. provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
 - b. favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
 - c. assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali 2 dicembre 1997, recante *“Modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della l. 28 agosto 1997, n.285”*, pubblicato sulla G.U. n.29 del 5 febbraio 1998
- la legge regionale della Toscana del 3 agosto 2004, n. 43, recante *“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB - Istituto degli Innocenti di Firenze”*, la quale prevede, all’articolo 32, che l’Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della legge n. 6972 del 1980, sulla base delle disposizioni della legge citata, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 1250, lett. h), che dispone il finanziamento, a valere sul fondo per le politiche della famiglia, di *“interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che, nel disciplinare il riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, conferma, per quest’ultimo, le funzioni già attribuite, prevedendo che, per lo svolgimento delle stesse, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati con particolare qualificazione nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza;
- l’articolo 3 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, il quale, tra l’altro, prevede che il suddetto Osservatorio nazionale si avvalga del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza e che annualmente elabori il programma delle attività del Centro e ne definisca le priorità. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che il Centro abbia i seguenti compiti:
 - a) raccogliere e rendere pubbliche normative statali, regionali, dell’Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati

- per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
- b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
 - d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
 - e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
 - f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
 - g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12, comma 20, il quale prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n.112, del 2008, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermo, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1, del decreto del Presidente della repubblica 14 maggio 2007, n.103;
 - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, come da ultima modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui *“Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, sono trasferiti annualmente 3 milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Istituto degli Innocenti di Firenze”*;
 - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al

Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

- in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 1), del sopra citato decreto-legge n.86, del 2018, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra le altre, esercita le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha trasferito la titolarità della gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1, della legge n. 285 del 1997 al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 recante *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”*;
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 19 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2022 reg. 2209, con il quale vengono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, di conferimento al dott. Gianfranco Costanzo dell'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e di attribuzione della titolarità del centro di responsabilità amministrativa n.15 *“Politiche per la famiglia”*, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammesso a registrazione il 23 marzo 2023 al n.866;
- il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Roccella, del 20 settembre 2023, concernente *“Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia”*, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2023 al n. 2701;
- l'Accordo di collaborazione stipulato in data 26 marzo 2024 tra il Dipartimento e l'Istituto, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti, per la realizzazione delle attività del Servizio di cui all'articolo 8, della legge 28 agosto 1997, n. 285, con scadenza 31 dicembre 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO CHE

- la Relazione della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti concernente *“La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2014 – 2016)”* approvata con delibera n. 15/2018/G del 3 agosto 2018, evidenzia, fra l'altro, la necessità di rafforzare le attività di supporto ai Comuni riservatari, soprattutto con riferimento alla raccolta delle informazioni in Banca dati e al monitoraggio dei risultati delle attività finanziate;
- le funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza definite dal richiamato articolo 3, comma 2, del D.P.R. 103 del 2007, alla luce di quanto richiamato in premessa, non ricomprendono le funzioni tecniche specificamente oggetto di previsione dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

RAVVISATA LA NECESSITÀ

- di garantire la continuità delle attività di cui al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, proseguendo la collaborazione tra il Dipartimento e l'Istituto, già oggetto di specifici accordi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla realizzazione del Servizio previsto dal già più volte citato articolo 8, della legge 285 del 1997, di cui, in ultimo, quello sottoscritto in data 26 marzo 2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo regola la collaborazione tra il Dipartimento e l'Istituto, per la prosecuzione e l'implementazione delle attività inerenti il Servizio di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel quadro della realizzazione delle finalità della medesima legge.

Art.2

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a realizzare le attività del Servizio di cui all'articolo 8, della legge 28 agosto 1997 n. 285, come dettagliate nel Piano delle attività allegato al presente Accordo (*allegato 1*), e nel pertinente Piano finanziario (*allegato 2*), entrambi parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.
2. Il Dipartimento e l'Istituto si impegnano, altresì, a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.
3. Il Dipartimento è esonerato da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'Istituto nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
4. Le parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. È fatta salva la facoltà delle parti di apportare concordemente modifiche al Piano delle attività e al Piano finanziario che costituiscano modifiche della loro articolazione e/o specificazione dei loro contenuti.

Art. 3

(Risorse)

1. Il Dipartimento si impegna a riconoscere all'Istituto, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, un importo complessivo pari a € 685.000,00 (seicentottantacinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento delle

attività descritte nel Piano delle attività e nelle modalità indicate nel relativo. Piano finanziario, di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

2. L'Istituto si impegna a utilizzare le risorse riconosciute dal Dipartimento e a rendicontarle secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo. Si impegna, altresì, a valorizzare il proprio contributo (in termini di personale, beni e servizi) per un importo complessivo pari a € 171.250,00 (centrosettantunomiladuecentocinquanta/00).

Art. 4 ***(Erogazione del contributo)***

1. L'importo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente Accordo, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, è erogato dal Dipartimento all'Istituto secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 50% dell'importo, entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'Accordo da parte dei competenti organi di controllo e previa dichiarazione emessa dall'Istituto dell'avvenuto avvio delle attività previste dal presente Accordo;
 - b) una ulteriore quota, pari al 30% dell'importo, dopo i primi sei mesi di attività, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'utilizzo del 75% della somma erogata alla lettera precedente e a seguito del parere positivo espresso dal Comitato paritetico, di cui all'articolo 5 del presente Accordo;
 - c) il saldo, pari al 20% dell'importo, su presentazione di apposite note di addebito dell'Istituto, complete della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del contributo e del rapporto finale sulle attività svolte e a seguito del parere positivo espresso dal Comitato paritetico di cui all'art. 5 del presente accordo.
2. L'Istituto provvede, per quanto riguarda l'erogazione delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma, a trasmettere al Dipartimento il dettaglio dei costi relativi alle risorse professionali impiegate (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività in oggetto, con specifico riferimento al numero delle giornate/uomo e ai costi relativi alle acquisizioni strumentali per lo svolgimento delle attività in oggetto.
3. Le erogazioni da parte del Dipartimento saranno effettuate a favore dell'Istituto sul conto corrente bancario nazionale INTESA SANPAOLO - Agenzia Via Bufalini 4 - Firenze IBAN: IT43L0306902887100000300031, secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5 ***(Comitato paritetico)***

1. La verifica delle attività di cui al presente Accordo è affidata a un apposito Comitato paritetico nominato dal Capo del Dipartimento con proprio decreto, del quale fanno parte membri in rappresentanza del Dipartimento e dell'Istituto.

2. Al Comitato spetta il compito di monitorare e verificare le attività realizzate e previste nell'ambito del presente Accordo, tenendo conto, altresì, dei risultati attesi, definiti nell'allegato Piano delle attività.
3. La presidenza del Comitato di cui al presente articolo e le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 6
(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione, ha efficacia dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo e ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento per le politiche della Famiglia
Il Capo del Dipartimento

dott. Gianfranco Costanzo

 *Gianfranco Costanzo*

Per l'Istituto degli Innocenti
Il Direttore Generale

dr.ssa Sabrina Breschi

Firmato digitalmente da:
BRESCHI SABRINA
Data: 24/12/2024 07:55:29



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri* e, in particolare, l'art. 19, il quale stabilisce che il Dipartimento per le politiche della famiglia è “la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui “(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2-bis che, “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. (...)”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi in favore della famiglia, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato *“Fondo per le politiche della famiglia”*;

VISTO l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO l'articolo 8 della sopra citata legge n. 285 del 1997 recante *“Servizio di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio”*, il quale prevede che *“Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Il servizio svolge le seguenti funzioni:*

a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;

c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.”;

VISTA la legge regionale della Toscana del 3 agosto 2004, n. 43, recante Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB *“Istituto degli Innocenti di Firenze”*, la quale prevede, all'articolo 32, che l'Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della l. 6972/1980, sulla base delle disposizioni della legge citata, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2006, n. 233, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, che ha trasferito, tra le altre, le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e, in particolare, l'articolo 29, che dispone in materia di contenimento della spesa per commissioni comitati ed altri organismi;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1250, lett. h), che dispone il finanziamento, a valere sul fondo per le politiche della famiglia, di *“interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 recante Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede, all'articolo 2, che l'Osservatorio è composto, tra l'altro, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 3 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, il quale prevede che *“1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.*

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubbliche normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12, comma 20, il quale prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n.112 del 2008, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, restando fermo, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, come da ultima modificata dall'articolo 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , secondo cui “*Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, sono trasferiti annualmente 3*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

milioni di euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. L'importo di cui al primo periodo è riconosciuto sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Istituto degli Innocenti di Firenze”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l'articolo 3, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 1), del sopra citato decreto-legge n. 86, del 2018, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra le altre, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha trasferito la titolarità della gestione del Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 1997 al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia;

VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato in data 21 ottobre 2022 tra il Dipartimento e l'Istituto, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti, per la realizzazione delle attività del Servizio di cui all'articolo 8, della legge 28 agosto 1997, n. 285, con scadenza 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 19 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2022 reg. 2209, con il quale vengono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità 20 settembre 2023, on. Eugenia Maria Roccella, concernente “Organizzazione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia”, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2023 al n. 2701;

VISTA “Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2024 e per il triennio 2024-2026, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni” del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti l 23 marzo 2023, al n. 866, col quale il dott. Gianfranco Costanzo è stato nominato Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

TENUTO CONTO che la Relazione della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti concernente “La gestione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2014 – 2016)” approvata con delibera n. 15/2018/G del 3 agosto 2018, evidenzia, fra l’altro, la necessità di rafforzare le attività di supporto ai Comuni riservatari, soprattutto con riferimento alla raccolta delle informazioni in Banca Dati e al monitoraggio dei risultati delle attività finanziate;

CONSIDERATO che i compiti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza definiti dal richiamato articolo 3, comma 2, del D.P.R. 103 del 2007, non ricomprendono le funzioni tecniche specificamente oggetto di previsione dell’articolo 8, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità delle attività e di proseguire la collaborazione tra il Dipartimento e l’Istituto, già oggetto di specifici accordi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla realizzazione del servizio previsto dal già più volte citato articolo 8 della legge 285 del 1997, di cui, in ultimo, quello sottoscritto in data 19 ottobre 2022;

VISTO il DPCM 279/Bil del 14 giugno 2024 che dispone, tra l’altro, la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 858 – Fondo politiche per la famiglia - (PG 30), sia in termini di competenza che in termini di cassa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'Accordo di collaborazione firmato digitalmente tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze in data 24 dicembre 2024 per la prosecuzione e l'implementazione delle attività inerenti al Servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della Legge 28 agosto 1997, n. 285;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del citato Accordo del 24 dicembre 2024 e all'impegno delle relative risorse a valere sul capitolo 858 PG 30, iscritto nel CR 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Art. 2.

1. E' approvato l'Accordo stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze e firmato digitalmente in data 24 dicembre 2024 e il relativo Piano di attività e il Piano finanziario che ne costituiscono parte integrante, avente ad oggetto il Servizio di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel quadro della realizzazione delle finalità della medesima legge.

Art. 3.

1. E' impegnata la somma complessiva di euro 685.000,00 a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento delle attività descritte nel Piano di attività di cui al precedente articolo, a valere sul cap. 858 PG 30 – Centro di responsabilità CR 15 - bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2024.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di competenza.

Dott. Gianfranco Costanzo

 *Gianfranco Costanzo*



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: decreto 27 dicembre 2025 di approvazione dell'accordo di collaborazione stipulato, tra il Dipartimento per le Politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della legge n. 285 del 1997.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire maggiori precisazioni in ordine al rapporto fra il Piano delle attività ed il Piano finanziario, con particolare riferimento alle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività espletate, anche in termini di risultati da conseguire, ed eventuale incidenza sulle risorse finanziarie da erogare.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

**Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone**

**Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano**



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero della giustizia e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Via Antonio Baiamonti, n. 25
00195 - Roma

Per il tramite dell' Ufficio del Bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo contabile
Servizio 3
Via della Mercedes, n. 96
00187 - Roma

OGGETTO: *Rilievo - Decreto di approvazione e contestuale impegno delle risorse per l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, co. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n. 285.*

In merito a quanto indicato in oggetto e alla relativa nota pervenuta a questo Dipartimento in data 3 marzo 2025, Prot. DIPOFAM n. 5642, si forniscono i seguenti elementi informativi.

Si rappresenta, preliminarmente, che le competenze legate alla gestione della legge 28 agosto 1997, n. 285, così come disposto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge del 1° marzo 2021 n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021 n. 55, sono state trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In tale quadro, con particolare riferimento a quanto previsto per la realizzazione delle attività del Servizio di cui all'articolo 8 della legge, rubricato "*Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico*", il Dipartimento, in continuità con quanto posto in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sino al 2021, ha stipulato accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, adottando analoga struttura anche per quanto riguarda gli allegati piani delle attività e finanziari.

Tanto premesso, in ordine al rapporto fra il piano delle attività e il piano finanziario dell'accordo di collaborazione di cui in oggetto, stipulato in data 24 dicembre 2024, si evidenzia che, per ciascuna delle azioni descritte nel citato piano delle attività, sono riportate, all'interno del piano finanziario, le corrispondenti voci di spesa, distinguendo i costi imputabili al personale (importi per giornata) dai costi per l'acquisto di beni e servizi, con specificazione della quota a carico dell'Istituto degli Innocenti e della quota a carico del Dipartimento.

A questo proposito, si dà conto del fatto che la quota di compartecipazione dell'Istituto è stata aumentata, dall'annualità 2024, al 20% dell'importo complessivo delle risorse finanziarie stanziato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Sul punto si ritiene utile precisare che le quote di finanziamento, successive all'anticipo erogato a seguito della registrazione dell'Accordo dai competenti organi di controllo, sono da considerarsi presuntive e erogate sulla base della valutazione della documentazione amministrativa e contabile presentata dall'Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo, che viene sottoposta, come previsto dal citato articolo 4 e dall'articolo 5 dell'accordo, a un apposito Comitato paritetico, nominato dal Capo del Dipartimento con proprio decreto e composto da unità di personale del Dipartimento, individuate nell'ambito dell'Ufficio II - Servizio I, "*Interventi per la promozione e il sostegno dei diritti delle persone di minore età*" e del "*Servizio per gli affari giuridici, amministrativi e di bilancio*" e da rappresentanti dell'Istituto.

Giova evidenziare, inoltre, che le attività previste e specificate nell'allegato n. 1 all'accordo sono soggette a possibili attualizzazioni nel corso dello sviluppo delle stesse, come nel caso della gestione evolutiva della banca dati delle progettualità presentate dalle città riservatarie di cui all'articolo 1 della legge, risentendo, altresì, delle risultanze del continuo confronto con le città stesse.

In ogni caso, spetta al su richiamato Comitato il compito di "*monitorare e verificare le attività realizzate e previste [...] tenendo conto, altresì, dei risultati attesi, definiti nell'allegato Piano delle attività*", con ciò prevedendosi, dunque, la possibile non riconoscibilità delle spese in presenza di risultati non conseguiti, sulla base della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del contributo e di una relazione finale delle attività svolte, nonché del dettaglio dei costi relativi alle risorse professionali impiegate, come richiamato, in dettaglio, all'articolo 4, comma 1, dell'accordo.

In relazione a quanto qui illustrato, ove ritenuto utile da codesta Corte, si potrebbe provvedere, per le annualità a seguire, a ulteriormente specificare, nel piano finanziario, l'articolazione delle attività pertinenti a ciascuna macroattività, quantificando, attraverso una stima, l'onere di ciascuna attività singola, in termini di utilizzo pro-quota del personale impiegato da parte dell'Istituto, e dell'acquisizione di beni e servizi correlati.

Si resta a disposizioni per eventuali, ulteriori richieste di approfondimento o informazioni.

Dott. Gianfranco Costanzo



 *Gianfranco Costanzo*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18

Al Dipartimento per le politiche della famiglia
Via IV Novembre, 144
00187 - Roma

OGGETTO: Rilievo - Decreto di approvazione e contestuale impegno delle risorse per l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, co. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n. 285.

Si trasmette il rilievo della Corte dei Conti, prot. 8995 del 24 febbraio 2025.

Si resta in attesa di riscontro entro 30 gg dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27 comma 1, della legge 340 del 2000.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Antonella Nicotra)

Antonella Nicotra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18

ALLA CORTE DEI CONTI

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e
del Ministero degli affari esteri
Via A. Baiamonti, 25
00195 - R O M A

e, per conoscenza:

AL Dipartimento per le politiche della famiglia
Via IV novembre, 144
00187 - Roma

OGGETTO: Riscontro al rilievo pervenuto con nota Corte dei Conti n. 8995 del 24 febbraio 2025.

Decreto di approvazione e contestuale impegno delle risorse per l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, co. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n. 285.

Con riferimento al rilievo indicato in oggetto, si trasmette la documentazione richiesta inviata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, con l'allegata nota prot. n. 0008064 del 25 marzo 2025.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Antonella Nicotra)

25-03-2025 | 16:37:53 CET

Antonella Nicotra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 3 - Riscontro atti centri n. 1,3,4,5,10,12,16 E 18

Al Dipartimento per le politiche della famiglia
Via IV novembre, 144
00187 - Roma

OGGETTO: Restituzione visto Corte dei Conti n. 865 del 28 marzo 2025 con osservazione - Decreto di approvazione e contestuale impegno delle risorse per l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, co. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n. 285.

Si trasmette il visto di registrazione della Corte dei Conti del provvedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Antonella Nicotra)

Antonella Nicotra



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 27/12/2024, con oggetto PRESIDENZA - Decreto di approvazione e contestuale impegno delle risorse per l'Accordo di collaborazione stipulato tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 15, co. 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della l. 28 agosto 1997, n. 285. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0002882 - Ingresso - 20/01/2025 - 11:34 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/03/2025 n. 865 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 27 dicembre 2025, di approvazione dell'accordo di collaborazione stipulato, tra il Dipartimento per le Politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, in data 24 dicembre 2024, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8 della legge n. 285 del 1997, prendendo atto di quanto precisato dall'Amministrazione, in sede di riscontro a rilievo, in ordine al rapporto fra il Piano delle attività ed il Piano finanziario (allegati al decreto), con particolare riferimento alle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività espletate, anche in termini di risultati da conseguire. Si evidenzia l'opportunità, per le prossima annualità, di specificare, nel Piano finanziario, l'articolazione delle linee di attività pertinenti a ciascuna macroarea, quantificando, attraverso una stima, l'onere di ciascuna, in termini di personale impiegato e acquisizione di beni e servizi correlati.

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI